

TRIBUNALE DEL LAVORO DI MESSINA

RICORSO EX art 700 cpc

Con Istanza autorizzazione alla notifica ex art 151 cpc.

La Prof.ssa Natia Sità [REDACTED] il 12/08/1978 [REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliata in Via Statale
S.Antonino n 351 presso lo studio dell'Avv. Rosa Fazio (Cf FZARSO62S54A638G) pec.
rosa.fazio@cert.ordineavvocatibarcellona.it fax. 090. 9707231 , dalla quale è
rappresentata e difesa giusta procura allegata al presente atto e da intendersi, ai
sensi dell'art 83 c 3 cpc posta in calce .

Ricorrente

Contro

MIUR – Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca , in persona del
Ministro pro- tempore codice fiscale 80185250588, con sede in Roma viale
Trastevere n 76 /A , domiciliato ex legge presso L'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Messina , con sede in via dei Mille n 65;

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia , in persona del legale rapp. te pro-
tempore Cf 80018500829 con sede in Palermo via Fattori n 60, domiciliato ex
legge presso l'Avvocatura distrettuale dello stato di Messina con sede in via dei
Mille n 65;

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII ambito Territoriale di
Messina – in persona del legale rappresentante pro- tempore codice fiscale

80005000833, con sede in Messina via San Paolo n 361, domiciliato ex legge presso L'avvocatura distrettuale dello stato di Messina , con sede in via dei Mille n 65 ;

Resistenti

PER IL CONTESTUALE RICONOSCIMENTO

Del diritto della ricorrente ad essere inserita in I fascia delle GPS e contestualmente in II fascia delle Graduatorie di Istituto valide per il biennio 2022/2024 nelle classi di concorso A018 e A065, cui i propri titoli di studio danno accesso .

PREMESSO. IN FATTO

- 1) Che la ricorrente ha conseguito la laurea in scienze della comunicazione in data 11/05/2005 (ved doc all) presso l'Università La Sapienza di Roma, idonea all'insegnamento per le classi di concorso A018 " Filosofia e Scienze Umane" e A065 " Teoria e Tecnica della Comunicazione " .
- 2) Che la ricorrente In data 25/07/2021, ha conseguito 24 crediti formativi universitari (CFU) nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche , presso L'università la Sapienza di Roma oggi richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento docenti disciplinate dall'art 5 D.lgs 59/2017, attuativo della legge 105/2015) . ved doc allegato Tali titoli abilitano l'istante ad insegnare nelle seguenti classi di concorso A018, e A065.

3) Che In data 31.05.2022, con prot .n m__pi.AOOPOLIS .REGISTRO UFFICIALE I.7965016.31-05.2022 , l'istante ha presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto nella II fascia nella Provincia di Messina per il biennio 2022/2023 e 2023/2024 per le classi di concorso A018, e A065.

La piattaforma Online non ha permesso nonostante in possesso di laurea e dei 24 CFU di potersi iscrivere nella prima fascia della graduatoria Provinciale , costringendola così a doversi declassare in seconda fascia, contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di seguito meglio precisato ;

Che la ricorrente ha presentato istanza di rettifica in autotutela presso l'ufficio Scolastico Territoriale USR Sicilia AT- Messina per l'errato inserimento in II fascia GPS per le classi di concorso A018 e A065 ,essendo in possesso di laurea abilitante più 24 CFU in discipline antro psico- pedagogiche , e per l'errata attribuzione del punteggio per la classe di concorso A018 punti attribuiti 37 anzichè 40.

Che a seguito di tale reclamo l'ufficio scolastico Regionale di Messina procedeva alla correzione del punteggio per la classe di concorso A018 attribuendo alla ricorrente l'esatto punteggio pari a 40 ,e in riferimento alla richiesta di inserimento nella prima fascia per le classi di concorso A018, e A065 , delle Graduatorie provinciali per le supplenze della Provincia di Messina comunicava di non potere provvedere poiché l'ordinanza Ministeriale n 112/2022 che disciplina la materia ,prevede che per l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie Provinciali per le supplenze e nella seconda fascia delle Graduatorie di Istituto è necessario essere in possesso di specifica

abilitazione , non essendo sufficiente il conseguimento del titolo di studio congiunto al possesso dei 24 CFU. La ricorrente è inserita in 2 fascia GPS per le classi di concorso A018 e A065 (Pag 118 e 426 della graduatoria GPS), sulla base del presupposto che la stessa non fosse in possesso di idonea abilitazione. Automaticamente è inserita in III fascia delle graduatorie di istituto per le stesse classi di concorso e con lo stesso punteggio.

Ciò Premesso parte ricorrente come sopra rappresentata difesa e domiciliata ricorre a Codesto On.le Tribunale per vedersi accolta la propria domanda di seguito meglio specificata sulla base dei seguenti

MOTIVI

1) VALORE ABILITANTE LAUREA +24 CFU- NULLITA'E ILLEGITTIMITA' E/O DISAPPLICABILITA' DELL'ORDINANZA N 112/2022 NELLA PARTE IN CUI NON RICONOSCE TALE VALORE ABILITANTE.

La Ricorrente ha diritto ad essere inserita in I fascia GPS poiché soggetto laureato e in possesso dei 24 CFU ex art 5 comma 1 lettera b) del Dlgs 59/17.

Sulla Irrilevanza del requisito della c.d abilitazione e sulla sufficienza del requisito dei 24 CFU per essere inserita in I Fascia .

La legge 107/2015 ha previsto in generale al comma 110 dell'art 1 che possono partecipare al concorso per l'insegnamento solo i docenti abilitati ;

La stessa legge ha previsto l'emanazione di decreti delegati per disciplinare la materia (e fra questi particolare importanza riveste ai ns fini il D.lgs 59/2017) .

Tale d.lgs è volto a riordinare adeguare e semplificare il sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione a norma (dell'articolo 1 commi 180 e 181, lettera b della legge 13 luglio 2015 n 107). Nello specifico il legislatore delegato ha inteso definire normativamente quali sono i requisiti di accesso ai concorsi riservati agli abilitati . l'art 5 comma 1 del dlgs n 59/2017, così dispone " Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3 comma 4 , lettera (a)ossia per i posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di :

a)Laurea magistrale o a ciclo unico , oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica , musicale e coreutica, oppure titolo equipollente, o equiparato , coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi universitari o accademici , di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curriculare , aggiuntiva o extra curriculare nelle discipline antropo- psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari; pedagogia , pedagogia speciale e didattica dell'inclusione psicologia ; antropologia ; metodologie e tecnologie didattiche".

La norma sopra riportata ha introdotto nell'ordinamento una equiparazione tra l'abilitazione e il possesso congiunto della laurea magistrale, o a ciclo unico con i 24 CFU conseguiti in materie specifiche cioè nelle discipline antropo- psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. In sintesi il Legislatore richiede uno specifico requisito per l'accesso a tutte le procedure di reclutamento docenti, e nello stabilire tali requisiti sostituisce il termine abilitazione con i 24 crediti formativi universitari in specifici settori scientifico disciplinari che consentono l'accesso ai concorsi su tutte le classi riferite al diploma di laurea (o titolo equipollente equiparato) . Viene quindi equiparato il conseguimento dei 24 CFU ad altri percorsi abilitativi come l'acquisizione dei PAS, TFA, e SSIS . **Ne consegue che i docenti che hanno conseguito la laurea (o titolo equipollente quale il diploma di ITP) ed i 24 CFU sono in possesso di titolo abilitante, che deve consentire l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie supplenze .** Inoltre ai sensi dei commi 106 e 107 della legge 107/2015 a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, pure l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione . Dal combinato disposto di queste norme sembra emergere che il legislatore nel richiedere specifici requisiti per l'accesso a tutti i nuovi concorsi per il reclutamento docenti , abbia voluto sostituire l'abilitazione all'insegnamento pur prevista dall'art 1 comma 110 della legge delega , con i 24 crediti formativi in specifici settori scientifico disciplinari (per il concorso ordinario) o con i tre anni di servizio per il (concorso straordinario) , disciplinati dal decreto

attuativo e dallo stesso art 1 cit. comma 181. Si è quindi ritenuto paradossale che al possesso del diploma di laurea e dei 24 CFU, considerato ormai dalla legge titolo di abilitazione all'insegnamento per la partecipazione ai futuri concorsi, per l'assunzione a tempo indeterminato, non venga riconosciuto da un decreto ministeriale analogo valore abilitante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie – riservate agli abilitati- per l'assegnazione di semplici incarichi di supplenza. Di contro l'OM 112/2022, proseguendo sulla scia della precedente OM N 60/2020 e il DM n 781/2020, hanno previsto per le graduatorie provinciali per le supplenze e le correlate graduatorie di istituto per il biennio relativo agli aa ss. 2022/2023 e 2023/2024 requisiti diversi rispetto al passato senza tenere minimamente in considerazione la normativa comunitaria, e la giurisprudenza maggioritaria formatasi sul punto. Non sussiste infatti alcuna differenza per i docenti rispetto alla precedente OM 60/2020, persistendo l'istituzione di due diverse tipologie di graduatorie: le graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS) e le graduatorie d'Istituto (GI). Con riferimento alle graduatorie provinciali per le supplenze l'art 3 del provvedimento Ministeriale n 112/2022 stabilisce la formazione di due fasce di aspiranti docenti:, prevedendo che: Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8. 9.10.11, sono costituite dagli aspiranti, che avendone titolo, presentano istanza per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza, e secondo le modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione

generale. Quanto poi alla scuola secondaria di primo e di secondo grado , il decreto prevede la suddivisione in due fasce che ai sensi del comma 9 dell'art 3 del D.M. n 112/2022 sono così determinate:

a) la prima fascia è costituita da soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b)La seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'ordinanza classi di concorso , possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/o CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso , e di uno dei seguenti requisiti :

1) possesso di 24 CFU/CFA , acquisiti i forma curricolare , aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo- psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche , garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari : pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione ; psicologia ; antropologia , metodologie e tecnologie didattiche;

2) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado ;

3) precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso o per altro grado; 3) precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso ;

generale. Quanto poi alla scuola secondaria di primo e di secondo grado, il decreto prevede la suddivisione in due fasce che ai sensi del comma 9 dell'art 3 del D.M. n 112/2022 sono così determinate:

a) la prima fascia è costituita da soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) La seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'ordinanza classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/o CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

1) possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo- psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia, metodologie e tecnologie didattiche;

2) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado;

3) precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso o per altro grado; 3) precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso;

ii per la classe di concorso di cui alla tabella b dell'ordinamento classi di concorso , possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti : 1) possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curriculare , aggiuntiva o extracurriculare nelle discipline antropo- psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche , garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari pedagogia , pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia ; antropologia ; metodologia; e tecnologie didattiche; 2) abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado; 3) precedente inserimento nella seconda fascia delle GPS per la specifica classe di concorso.

Si pone quindi necessaria una analisi ed una equiparazione dei termini "abilitazione ed idoneità all'insegnamento , pertanto coloro che abbiano conseguito la laurea e i 24 CFU devono riconoscersi in possesso dei titoli necessari alla partecipazione ai concorsi e quindi abilitanti , essendo questi ultimi titoli stabiliti dal vigente ordinamento per l'accesso ai corrispondenti posti di ruolo ex art 5 del regolamento di cui al dm.n 131/2007, da ricondurre quindi in un'interpretazione costituzionalmente orientata dalle disposizioni primarie e secondarie sopra esaminate, nel novero dei titoli di abilitazione e/o idoneità previsti dall'art 2 comma 1 del DM 374/2017 . Infatti attesa l'omogeneità delle situazioni poste a confronto , la diversa interpretazione dell'art 2 del DM 374/2017 e della lett a della tabella di valutazione A appare determinare una illogica oltre che irragionevole disparità di trattamento. E'

evidente come i concetti di "abilitazione " e di "idoneità" all'insegnamento vadano complessivamente rivisitati e che pertanto devono riconoscersi in possesso del titolo di abilitazione anche gli aspiranti che abbiano conseguito la laurea vecchio ordinamento diploma ITP e 24 CFU per accesso FIT , essendo questi ultimi titoli stabiliti dal vigente ordinamento .Ne consegue che i docenti che hanno conseguito la laurea o titolo equipollente quale il diploma ITP)+ 24 CFU sono in possesso del titolo abilitante che deve consentire l'inserimento nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze . Quanto sin qui sinteticamente detto è frutto di un'attenta analisi operata più volte in senso unanime da codesto Tribunale. Sul punto la Giurisprudenza di Codesto On le Tribunale è pacifica nel riconoscere nei casi come quello oggetto di causa il diritto del docente di essere inserito nella I fascia GPS , tra le tante ordinanze G.L Dott.ressa Bellino del 22.12.2020 nel giudizio Rg 3562/2020; **con il riconoscimento di valore abilitante del possesso congiunto del diploma si laurea e dei 24 CFU ,** Ordinanza GL Dott.ssa Bonanzinga del 18.10.2021; Ordinanza GL Dott.ressa Totaro del 21.06.2022; Ordinanza Dott. Rando .dell'11/06/2022). E' bene precisare come parte ricorrente abbia chiesto contestualmente all'inserimento nelle GPS anche l'inserimento nelle graduatorie di istituto essendo però stato declassato in terza fascia; è evidente però come la stessa abbia pieno diritto ad essere inserita nella seconda fascia della graduatoria di istituto per corretta interpretazione normativa e per quanto anche statuito da Codesto Tribunale adito. Codesto Tribunale è stato tra i primi ad affrontare la questione ed ormai in senso unanime si stanno

pronunciando i Tribunali D'Italia, infatti significative pronunce giudiziarie , cautelari e di merito, hanno affermato il valore abilitante del titolo accademico idoneo all'insegnamento e dei 24 CFU / CFA , dal momento che i ricorrenti che sono in possesso sia di un titolo accademico idoneo all'insegnamento che dei 24 CFA / CFU vantano il possesso di un titolo ritenuto abilitante , secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art 5 d.lgs 59/2017) . Sulla scorta della legge delega (art 1 comma 110 L. 107/2015).

Quindi in conseguenza della novità normativa se l'art 5 comma 1 del dlgs n 59/2017 legittima i docenti laureati e in possesso di 24 CFU in specifiche materie a partecipare al concorso per diventare insegnanti di ruolo, equiparando questi titoli (laurea +24CFU) al titolo dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso sarà naturale conseguenza che i medesimi docenti laureati e in possesso dei 24 CFU in specifiche materie – al pari dei docenti in possesso del titolo di abilitazione specifica sulla classe di concorso , a cui sono normativamente equiparati – devono anch'essi essere considerati docenti abilitati all'insegnamento.

Nel nostro caso la ricorrente è in possesso di laurea in scienze della comunicazione e ha conseguito l'ulteriore titolo dei 24 CFU, ed è quindi perfettamente equiparabile al docente abilitato.

Il diritto della ricorrente ad essere qualificata come docente abilitata all'insegnamento discende, dunque , direttamente dalle disposizioni normative di

rango primario che si sono appena analizzate (e in particolare dal citato art 5 comma 1 del dlgs 59/2017).

E pertanto essa ha diritto ad essere inserita in I Fascia Gps

B))Violazione delle Direttive Comunitarie 2005/36/Cee 2013/55/UE come modificata dalla direttiva 2013/55 UE (nonché del D.lgs 2006/2007 come modificato dal D Lgs15/2016)

Sentenza Corte di Giustizia Unione Europea del 26/11/2014 (Cd Sentenza Mascolo)

Che il docente laureato e in possesso di 24 CFU nelle materie previste dall'art 5 comma 1 del d.lgs 59/2017 deve essere considerato in possesso "dell'abilitazione" – o di un titolo equipollente all'abilitazione – ed ha dunque il diritto ad essere considerato docente abilitato ai fini dell'inserimento nella prima fascia fascia GPS discende altresì dal diritto comunitario .

La direttiva Comunitaria 2005/36CE disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali tra gli stati membri e il provvedimento di recepimento della direttiva il D .Lgs n 2006/2007 ha abrogato, in tutto o in parte la normativa nazionale che regola la materia dei riconoscimenti professionali . La nuova direttiva 2013/55 CE, ha modificato la precedente al fine di rimuovere gli ostacoli ancora esistenti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, il suo decreto attuativo è il D.Lgs n 15/2016. E' importante

evidenziare che la direttiva 2005/36CE riportata dal relativo decreto di attuazione all'art 1 afferma il principio secondo cui l'interessato può accedere alle professioni regolamentate semplicemente grazie al possesso di determinate qualifiche professionali. E l'art 3 della direttiva individua queste " qualifiche professionali " nelle qualifiche attestate da un titolo di formazione , un attestato di competenza – di cui all'articolo 11 lettera a) punto i – e/o un'esperienza professionale.

Lo stesso art 3 della direttiva precisa che è "esperienza professionale" l'esercizio effettivo e legittimo della professione in questione in uno Stato membro a tempo pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente.

E così' dispone per l'esercizio delle professioni regolamentate il d.leg 206/2007 che la direttiva ha recepito.

L'ordinamento Europeo valorizza , dunque la competenza concretamente acquisita dal docente.

Con la conseguenza che "la qualifica professionale" è sufficiente a consentire l'accesso alla professione di insegnante.

La Direttiva comunitaria , al contrario della normativa nazionale, non fa cenno "a procedure abilitanti" , ma fa solo riferimento al concetto di " qualifica" professionale " ; infatti la prima, secondo la normativa Europea è da intendersi come un insieme di regole e atti che servono , in questo caso

alla Pubblica Amministrazione, alla formazione delle graduatorie per il reclutamento del personale.

Quindi è pacifico secondo la Direttiva comunitaria , che l' idoneità all' esercizio della professione non si ha grazie ad una procedura abilitante ma è sufficiente il possesso dei titoli che la legge prevede per l' esercizio di tale attività .

L'ordinamento Europeo valorizza dunque la competenza concretamente acquisita dal docente. In sostanza sulla base delle direttive comunitarie 2005/36 CE e 2013/55/UE , (recepite nell'ordinamento interno con il dlgs n 206/2007 e con il d.lgs n 15/2016). L'accesso alla carriera di docente può essere subordinato al conseguimento di specifica qualifica, consistente in un titolo di formazione , e nel caso in esame dell'ulteriore possesso dei 24 CFU , valido ai sensi dell'art 12 Direttiva Comunitaria 2005/36 CE.

Per contro le procedure previste in Italia per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento da parte dei docenti non sono contemplate dalla normativa europea ,e non danno nemmeno luogo ad un'attività di formazione ,necessaria per lo svolgimento della professione docente , ma costituiscono mere procedure amministrative connesse alle modalità di reclutamento. Ne deriva che le suddette procedure abilitanti nazionali possono al più essere qualificate come un sistema ulteriore per conseguire la qualificazione professionale, ma non configurano un requisito di accesso alla

professione regolamentata, e di conseguenza ,non costituiscono una qualifica professionale ai sensi dell'ordinamento comunitario.

La normativa europea non si presta quindi ad equivoci e i Decreti Ministeriali appaiono in contrasto con le norme eurocomunitarie. Infatti anche l'ordinanza Ministeriale n 112 del 06.05.2022 , che altro non è se non un "copia e incolla" della precedente ordinanza n 60 del 10 luglio del 2020 , richiedendo per l'iscrizione nella prima fascia della Graduatoria provinciale di Supplenze la c.d abilitazione ,continua a discriminare coloro che sono in possesso del titolo di studio e dei 24 CFU(condizione necessaria e al tempo stesso sufficiente per la suddetta iscrizione , ex art 12 della Direttiva 2005 /36/CE e relativo Decreto di attuazione. Sicchè i Provvedimenti ministeriali n 112del 06.05.2022 e O.M n 60/2020 ,ed eventualmente anche normativi nella parte in cui non riconoscono l'equipollenza del titolo di formazione (laurea diploma e 24 CFU) conseguito dagli insegnanti al titolo abilitativo / qualifica professionale idonea ai sensi della Direttiva 2005/36 CE ,sono illegittimi per contrasto con la sovraordinata disciplina comunitaria (siccome recepita anche dal d.lgs 206/2007 e dal d.lgs 15/2016), e come tali vanno disapplicati da codesto Tribunale.

Nella fattispecie la ricorrente è in possesso delle qualifiche professionali del tipo di quelle previste dalla medesima Direttiva CE n 2005/36 ed è quindi pienamente conforme al diritto europeo consentirne l'accesso alle graduatorie destinate ai docenti abilitati.

FONDATEZZA DELLA DOMANDA ai sensi del D.M. 92/2019 .

L'equiparazione tra il conseguimento dell'abilitazione da un lato , e il possesso della laurea e dei 24 CFU dall'altro lato, è stato recentemente riconosciuta dallo stesso Ministero dell'Istruzione anche in materia di specializzazione per il sostegno.

Con il DM 249/2010 sono state dettate le norme generali per il conseguimento della specializzazione per il sostegno.

Con il decreto Ministeriale 92/2019 il Ministero ha dettato le norme attuative del Dm 249/2010 concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno.

Con il DM 92 del 08/02/2019 , recante le disposizioni per la partecipazione al corso di specializzazione sul sostegno, il Ministero ha affermato all'articolo 3 che possono partecipare al percorso di specializzazione per il sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado , i docenti abilitati nonché i docenti in possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 59/2017 .

Ricordiamo che il D.Leg 59/2017 all'articolo 5 comma 1 statuisce quanto segue.

Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3 , comma 4 lettera a) il possesso congiunto di :

a)Laurea magistrale o a ciclo unico , oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica musicale o coreutica, oppure titolo equipollente o

equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

b) 24 crediti formativi Universitari o accademici , di seguito denominati CFU/CFA acquisiti in forma curricolare , aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-sico- pedagogiche e quelle metodologiche e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti ambiti disciplinari; Pedagogia , pedagogia speciale e didattica dell'inclusione ; psicologia ; antropologia ; metodologie e tecnico didattiche ”.

Dunque il DM 92/2019 consente, alla luce della nuova normativa, la partecipazione al TFA sostegno dei docenti in possesso di laurea e dei 24 CFU.

Quindi possono accedere al percorso TFA Sostegno (che secondo la normativa generale è riservato ai docenti abilitati) per conseguire la specializzazione sul sostegno .

a) Ai docenti abilitati (classica definizione italiana) ;

b) Ma anche i docenti in possesso della laurea congiunta con i 24 CFU .

Infatti La prof . Sità Natia essendo in possesso di laurea + 24 CFU in data 26/08/2022 è stata ammessa al percorso di specializzazione in sostegno scuola secondaria di II grado nell'ateneo Università degli studi di Messina.

Il Ministero dell'istruzione ha riconosciuto il valore abilitante della laurea con i 24 CFU consentendo ai docenti in possesso di tali requisiti l'accesso al TFA Sostegno.

Si riconferma nel sostegno l'equiparazione di abilitazione (classicamente intesa) e il possesso di titolo di studio congiunto ai 24 CFU .

Ne consegue sillogisticamente (e si conferma) che se i docenti in possesso della laurea con i 24CFU sono docenti in possesso del titolo abilitante che possono accedere al TFA sostegno deve conseguentemente consentirsi agli stessi l'inserimento nella prima fascia delle GPS , e quindi nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di Istituto.

Da quanto sopra esposto risulta chiaro che il docente in possesso di laurea e 24CFU deve considerarsi soggetto abilitato ai fini dell'inserimento nella prima fascia GPS (e conseguentemente nella 2 fascia delle graduatorie d'istituto).

Segnatamente dal combinato disposto di tutte le norme sopracitate si evince che allo stato il docente che sia al contempo laureato e in possesso di 24 CFU deve essere considerato docente abilitato all'insegnamento , ad ogni effetto.

Non solo è chiara la disposizione normativa , ma sarebbe del tutto illogico che l'ordinamento italiano sul punto violasse la normativa comunitaria ed ancor più che un docente laureato con 24CFU possa conseguire il titolo di specializzazione in sostegno e non possa essere considerato idoneo ed abilitato per essere inserito nella prima Fascia GPS.

E veramente irragionevole ed illegittimo il sistema indicato dal Ministero con L'OM 60/2020, e O.M 112 /2022 (norma secondaria) richiedendo da un lato

per l'inserimento in una graduatoria per supplenze di I fascia l'abilitazione ,
mentre dall'altro consente al docente con 24 CFU di conseguire la
specializzazione in sostegno e di partecipare ai concorsi per il conseguimento del
"posto" considerandolo abilitato.

Il Fumus boni iuris, per quanto sopra illustrato , emerge chiaramente dai motivi
del ricorso . In merito al fumus pertanto , si rinvia a quanto su esposto

Sul Periculum in mora

Come già precisato nella premessa in fatto nonché nei motivi di diritto del
presente ricorso, nella fattispecie de qua, è chiaramente ravvisabile l'illegittimo
quanto arbitrario , comportamento posto in essere dall'amministrazione
resistente , suscettibile di arrecare pregiudizio grave ed irreparabile al ricorrente
(c.d periculum in mora) in una situazione meritevole di tutela immediata **che**
vede leso il diritto soggettivo della ricorrente ad essere inserita nella I fascia
delle GPS , sia nella II fascia delle graduatorie di Istituto , tenuto conto che il
tempo usualmente occorrente ad ottenere un'idonea tutela giudiziale con il rito
ordinario determinerebbe un danno non ristorabile alle giuste e fondate pretese
giuridiche fatte valere con il presente giudizio. In merito al periculum in mora ,
giova evidenziare che il danno è da considerarsi in re ipsa . La concessione della
misura cautelare , stante le prossime chiamate dalle GPS eviterebbe il definitivo
consumarsi di un pregiudizio in capo a parte ricorrente che per almeno un altro

anno dovrebbe sperare di ottenere la supplenza dalla II fascia. Ad ogni modo nel caso di specie è comunque evidente il grave e irreparabile pregiudizio che verrà creato a parte ricorrente, laddove non venisse riconosciuto in via cautelativa il valore abilitante dal possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU , e conseguente immediato inserimento in I fascia. E' di prioritaria importanza infatti, essere inseriti il prima possibile nella posizione spettante nelle GPS, così da potere ambire sin da subito alla tanto attesa cattedra. Infatti non vi è chi non veda come vi sia il pericolo qualificato da ritardo imminente e irreparabile con conseguente danno alla professionalità . La domanda principale ha ad oggetto una pronuncia dichiarativa , in relazione al valore abilitante dei titoli che il Ministero si ostina a non ritenere tali, e quindi si prescinde dall'inserimento in graduatoria che ne è una imminente conseguenza, il che evidenzia la sussistenza dell'attualità e la concretezza del periculum in mora . Come ha rilevato codesto On le Tribunale anche in sede di reclamo (Di recente e precisamente con ordinanza del 21.02.2022 , il collegio del tribunale ha nuovamente ribadito e confermato il proprio orientamento tendente a riconoscere il fumus boni iuris e il periculum in mora , ed ancora si richiamano ordinanza di accoglimento del 01/07/2022 ; 05/07/2022 , 16.08. 2022 GI Dott. Rando GL Dott. Bonazinga del 10/08/2022 ; GL Dott. Bellino del 22/02/2022 . Sussiste l'esistenza del requisito di periculum , stante il rischio della perdita dei contratti, " considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa alla ricorrente la

possibilità di essere inserita nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa " .

Il danno , inoltre è ulteriormente aggravato ed attuale dalla piena vigenza dell'art 59 del Dl 25 maggio 2021 n 73 che introduce la possibilità di assumere , a tempo indeterminato , anche da G.P.S , ma solo dalla prima fascia a cui parte ricorrente aspira .

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'art 150 e 151 CPC

La ricorrente lamenta la violazione di un diritto e non ha controinteressati diretti. Controparti del presente giudizio sono, pertanto , le sole amministrazioni indicate.

In subordine , qualora L'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere necessario integrare il contraddittorio nei confronti di docenti astrattamente controinteressati , si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica ex art 150 cpc mediante pubblicazione su siti istituzionali del Miur , nell'apposita sezione dedicata alla pubblicazione per pubblici proclami e/o sul sito istituzionale dell'AT Messina.

Per i motivi sopra esposti e con riserva di ogni altra difesa la ricorrente come sopra rappresentata e difesa

CHIEDE

all'On.le Tribunale di Messina , Sezione lavoro per tutti i suesposti motivi ,
rigettata ogni contraria eccezione e difesa , di volere accogliere le seguenti
domande e

CONCLUSIONI

- 1) In via cautelare : Accertare ritenere e dichiarare la presenza del fumus boni Juris e del periculum in mora , e quindi che la Prof. Natia Sità dispone di un titolo abilitante all'insegnamento , costituito dal possesso congiunto della laurea e 24 CFU , con riferimento alle classi di concorso di cui in narrativa ;
- 2) Per l'effetto , ordinare al Ministero resistente di inserire immediatamente la ricorrente nella prima fascia delle graduatorie Provinciali supplenze personale docente , per le classi di concorso A018 Filosofia e Scienze Umane e A065 Teoria e Tecnica della Comunicazione , prov di Messina con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.
- 3) Nel merito : Accertare ritenere e dichiarare che la ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento , costituito dal possesso congiunto della laurea +24 CFU per le classi di concorso meglio descritte in narrativa;
- 4) Per l'effetto ordinare al Ministero convenuto, di inserire la ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplenze personale docente , per la classe di concorso A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE e A065 TEORIA E

TECNICA DELLA COMUNICAZIONE , prov. Di Messina con posizione spettante in base al punteggio maturato e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.

5) Autorizzare ove ritenuto la notifica ex art 151 cpc.

6) Con Vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore che ha anticipato le prime e non riscossi i secondi .

1) Valore di causa indeterminato – CU esente per motivi di reddito

Salvo ogni altro diritto ed azione

Si deposita

1) Certificato di laurea

2) Certificazione conseguimento 24 CFU

3) Domanda di inserimento in GPS relativi agli anni scol 2022/2023 e 2023/2024

4) Graduatoria GPS fascia relativa agli anni 2022/2023/ 2023/ 2024

5) Istanza di rettifica in autotutela

6) Comunicazione dell'ufficio territoriale VIII di messina di correzione del punteggio per la classe di concorso A018.

7) Comunicazione dell'ufficio Territoriale di Messina di esclusione dalla I Fascia in virtù dell'ordinanza Ministeriale n 112/2022

8) Dichiarazione atto di notorietà di ammissione al percorso di sostegno

9) Autocertificazione situazione Reddittuale , per l'esenzione dal
pagamento del contributo unificato

10) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art 152 cpc

Messina 12.10.2022

Avv. Rosa Fazio

PRODOTTO E IMPRESSO IN ITALIA - PAPER 100% RICICLATO - 100% FSC